

# Rag. Franco De Renzo

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447  
Commercialista - Revisore Contabile - Consulente Tecnico del Tribunale di Milano

Corsico, 08 ottobre 2014

## AUTOVEICOLI

Dal prossimo 3 novembre 2014 le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione saranno pesantemente sanzionate, perché oltre alla sanzione di 705 euro, si aggiunge la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione.

Questo è dovuto alle modifiche apportate al nuovo codice della strada (art. 94, comma 4-bis), dalla legge 120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno operative dal prossimo 3 novembre 2014.

La nuova norma prevede l'obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell'utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dello stesso, per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

La norma non prevede se i 30 giorni previsti debbano essere consecutivi o nell'arco dell'anno e certamente potrebbero esserci notevoli problemi se la stessa auto è utilizzata, nei 365 giorni, da più persone, perché bisognerà provvedere alle diverse annotazioni.

E' chiaro che se un collaboratore, in forza di un contratto, utilizza l'auto aziendale a tempo pieno, l'annotazione deve essere fatta.

La Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 precisa:

- nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette "flotte aziendali") è possibile presentare un'unica istanza cumulativa;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante, ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti "noleggi full rent") ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

Si ricorda che il consumo del carburante rientra nelle valutazioni dello spesometro. Gli adempimenti relativi al carburante sono previsti dal DPR 444/1997 ed è bene riprenderli per non correre il rischio di pesanti contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. La scheda carburante deve essere compilata in tutte le sue parti e il gestore deve apporre la propria firma, oltre al timbro. Naturalmente ci deve essere coerenza tra il consumo del carburante e i chilometri percorsi per l'attività!

Se si è poco avvezzi alla precisione o ci si dimentica spesso di annotare tutte le informazioni necessarie nelle predette schede, si suggerisce di considerare l'idea di evitare tale incombenza "sfruttando" il comma 3-bis dell'art. 1, DPR 444/1997, inserito dal D.L. n. 70/2011, ai sensi del quale i soggetti passivi Iva che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti alle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7, co. 6, DPR n. 605/1973 (e purché residente nello Stato o aventi stabile organizzazione in Italia), sono esonerati dalla tenuta delle schede contabili.

Cordiali saluti  
